



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 26 – 17 SETTEMBRE 2026

Riunione del 16 Settembre 2026

04.26.27 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **SERTECO VOLLEY SCHOOL SSD**, in persona del Presidente p. t.
- **Sig. C. A.**, in qualità di Presidente p. t. della **SERTECO VOLLEY SCHOOL SSD**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico di:

A) Serteco Volley School SSD (03.008.0235), in persona del Presidente, **Sig. C. A.**, per la violazione dell' art. 18 Statuto Fipav, degli artt. 2 e 61 R.A.T., degli artt. 1, 74 e 76 Reg. Giurisdizionale, nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI non avendo il sodalizio Serteco Volley School SSD, dopo il tesseramento dell'atleta **A. S.** per la stagione sportiva 2025/2026, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente almeno al versamento della prima rata di € 175,00 (centosettantacinque/00), pari al 50% della somma complessiva dovuta di € 350,00 (trecentocinquanta/00), in favore del sodalizio Sportandgo SSDRL (03.008.0010) a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dalla suddetta atleta, **A. S.**, da Sportandgo SSDRL nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

B) Sig. C. A., n. q. di Presidente della società Serteco Volley School SSD (03.008.0235), per la violazione degli artt. 18 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giurisdizionale., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI non avendo il sodalizio Serteco Volley School SSD, dopo il tesseramento dell'atleta **A. S.** per la stagione sportiva 2025/2026, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente almeno al versamento della prima rata di € 175,00 (centosettantacinque/00), pari al 50% della somma complessiva dovuta di € 350,00 (trecentocinquanta/00), in favore del sodalizio Sportandgo SSDRL (03.008.0010) a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso



esercitato dalla suddetta atleta, A. S., da Sportandgo SSDRL nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato in data 13.05.2026 dal sodalizio Sport and go SSDRL, che lamentava il mancato pagamento, da parte della Serteco Volley School SSD, del premio di compensazione previsto dall'art. 61 R.A.T., in relazione al tesseramento dell'atleta A. S., già vincolata con la Sport and go SSDRL.

La Società esponente allegava anche le missive con cui, nei termini di legge, costituiva in mora la Serteco Volley School SSD, sollecitando il pagamento del premio di compensazione.

In data 19.05.2026 la Procura dava avvio alle indagini e, con supplemento istruttorio di pari data, la stessa chiedeva conferma all'Ufficio Tesseramento dei dati e dei fatti posti a fondamento della già menzionata segnalazione.

A mezzo nota del 20.05.2026 il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento confermava le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare da parte della società incolpata in favore della Sport and go SSDRL, a titolo di premio di compensazione in relazione al tesseramento dell'atleta A. S., era complessivamente pari ad € 350,00.

In mancanza di qualsivoglia prova e/o motivazione a propria discolpa fornita da parte della società incolpata, rimasta, anzi, completamente assente nella fase istruttoria, la Procura Federale acquisiva la detta nota a firma del Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento e, con atto del 26.05.2026, concludeva le indagini e procedeva, quindi, al deferimento degli incolpati con relativo atto dell'11.06.2026 (Reg. n. 122/2025-26), contestando gli addebiti di cui sopra.

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per la data del 16.09.2026.

A tale udienza si sono collegati:

- il Sostituto Procuratore Federale FIPAV, Avv. Carlo Altobelli, il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di € 150,00 per la società Serteco Volley School SSD e della squalifica per 2 mesi per il Presidente di quest'ultima;
- il Presidente della Serteco Volley School SSD, Sig. C. A., il quale ha giustificato gli addebiti mossi con incomprensioni e/o compensazione di presunti crediti con la società esponente, versando, all'uopo, in atti alcuni bonifici che, a detta dello stesso, erano satisfattivi del premio di compensazione oggetto del presente procedimento disciplinare.



Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Motivi della decisione

A seguito dello svincolo e del tesseramento dell'atleta A. S. la Sport and go SSDRL ha chiesto alla Serteco Volley School SSD, attraverso specifica messa in mora effettuata nei termini di legge, il pagamento in proprio favore del premio di compensazione maturato, senza, però, alcun esito.

Il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento ha confermato le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore della società esponente, a titolo di premio di compensazione, era complessivamente pari ad € 350,00.

Successivamente all'atto di deferimento la Serteco Volley School SSD inviava una mail con cui sosteneva che *“come già riferito via pec in precedenza alla società Sport And Go l'importo a loro già versato in anticipo a titolo di cessione delle atlete ricomprendeva anche detti premi ora richiesti”*.

Tale comunicazione, unilaterale e priva di qualsiasi supporto documentale, non è, però, idonea a comprovare l'esistenza di un valido ed efficace accordo tra i sodalizi in questione, tale da poter attestare la rinuncia al premio di compensazione da parte della società esponente; ulteriore riprova di ciò si desume dalla circostanza che quest'ultima ha, invece, richiesto il pagamento del proprio credito.

A tal riguardo è evidente che eventuali accordi intercorsi fra le parti non possono, comunque, prescindere dall'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa federale in materia, quale *“riconoscimento del lavoro e degli investimenti svolti in favore degli atleti dalle Società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo”* (art. 61, comma 1 R.A.T.), né esserne in contrasto.

Si ritiene, pertanto, che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentano di ritenere comprovata l'esistenza di un accordo derogatorio valido ed efficace e che, conseguentemente, permanga l'obbligo in capo alla Serteco Volley School SSD di provvedere al pagamento del premio di compensazione nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa federale.

Al contempo va rilevato che soltanto in data odierna, *in limine* all'odierna udienza di discussione, la società incolpata ha effettuato il pagamento del premio di compensazione in questione, come documentato dalla disposizione di bonifico versata in atti; tale adempimento è, comunque, tardivo, in quanto avvenuto oltre i termini previsti dalla normativa, quanto meno in relazione alla prima rata.



Risulta, pertanto, fondata e provata la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento, così come stabilito dall' art. 61, comma 4 R.A.T.; nell'irrogazione della sanzione è stato tenuto, però, conto del pagamento, seppure tardivo, effettuato dalla società incolpata.

P. Q. M.

il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del Sig. C. A., quale Presidente della Serteco Volley School SSD, per **un mese** decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate e la multa pari all'importo di € **100,00** (cento/zerozero) a carico della Serteco Volley School SSD, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Si comunichi il presente provvedimento al Settore Affiliazioni e Tesseramento FIPAV.

Roma, addì 16 Settembre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 Settembre 2026